

Regolamento d'organizzazione

Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Consiglio di Fondazione
- Art. 3 Elezione dei membri del Consiglio di Fondazione
- Art. 4 Commissione di previdenza
- Art. 5 Amministrazione
- Art. 6 Ufficio di revisione
- Art. 7 Esperti in previdenza professionale
- Art. 8 Negozi giuridici con soggetti affiliati
- Art. 9 Comunicazione e dichiarazione scritta dei vantaggi patrimoniali
- Art. 10 Altre norme
- Art. 11 Lacune del Regolamento
- Art. 12 Modifiche al Regolamento
- Art. 13 Allegati
- Art. 14 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 15 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 16 Entrata in vigore

Allegato I: Previdenza per le associazioni

Regolamento d'organizzazione

Visto l'art. 8 dell'Atto di Fondazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione pro-mulga il seguente Regolamento d'organizzazione (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

- 1 Questo Regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione e delle casse pensioni affiliate, nonché i compiti e l'attività degli organi della Fondazione.
- 2 Gli organi della Fondazione sono i seguenti:
 - a) Il Consiglio di Fondazione
 - b) Le Commissioni di previdenza
- 3 **Relazione con gli altri regolamenti**
Il Regolamento d'organizzazione costituisce l'ordinamento di base interno della Fondazione e ha la precedenza sugli altri regolamenti.

Art. 2 Consiglio di Fondazione

- 1 **Organo supremo**
Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno.
- 2 **Direzione globale**
 - a) Ai sensi dell'art. 51a LPP, il Consiglio di Fondazione si occupa della direzione globale della Fondazione, attende all'adempimento dei compiti legali, definisce gli obiettivi e i principi strategici della Fondazione nonché i mezzi per realizzarli;
 - b) Stabilisce l'organizzazione della Fondazione, ne assicura la stabilità finanziaria e vigila sull'amministrazione.
- 3 **Composizione**
Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno quattro membri. Che possono essere rappresentanti della Fondatrice, degli assicurati, dei datori di lavoro affiliati o persone esterne. I lavoratori devono essere rappresentati nel Consiglio di Fondazione in numero almeno proporzionale ai loro contributi (art. 89a cpv. 3 CC). I rappresentanti della Fondatrice sono attribuiti proporzionalmente ai rappresentanti dei datori di lavoro.
- 4 Il Consiglio di Fondazione si autocostruisce. I suoi membri nominano un presidente neutrale. Qualora i membri non trovino un accordo sulla persona da designare, il Presidente del Consiglio di Fondazione verrà nominato dal presidente del Tribunale cantonale di Schwyz.
- 5 Ogni azienda o gruppo di aziende o persone può essere rappresentato nel Consiglio di Fondazione da una sola persona.
- 6 Il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo.

7 Tutti i membri del Consiglio di Fondazione, il responsabile degli investimenti della gestione e il direttore sono tenuti all'osservanza del Codice di condotta per la previdenza professionale.

8 Durata in carica

La durata in carica dei membri del Consiglio di Fondazione è di tre anni. Allo scadere del mandato i membri sono rieleggibili. Qualora il rappresentante di un datore di lavoro o di un collaboratore si ritiri in seguito alla risoluzione del contratto di affiliazione o del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, egli decade automaticamente anche da membro del Consiglio di Fondazione. In questo caso, l'incarico nel Consiglio di Fondazione per il periodo rimanente viene assunto da un membro supplente, designato nel corso dell'ultima elezione del Consiglio di Fondazione. Tale nomina deve essere verbalizzata.

9 Competenze

Il Consiglio di Fondazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

- Preparazione della seduta ed elezione del Consiglio di Fondazione. Può affidare la preparazione e il disbrigo di affari a uno o più suoi membri oppure all'Amministrazione;
- Disbrigo di tutte le questioni inerenti la previdenza, laddove la legge, l'Atto di Fondazione, il presente Regolamento o il regolamento d'investimento non le attribuiscono a un altro organo;
- Definizione delle persone aventi diritto di firma. I poteri di firma sono sempre collettivi a due;
- Definizione delle strategie d'investimento offerte (soluzioni d'investimento) in conformità al regolamento d'investimento;
- Vigilanza dei gestori patrimoniali per quanto riguarda il rispetto delle direttive d'investimento secondo il regolamento d'investimento e l'attuazione delle strategie d'investimento degli casse pensioni affiliate;
- Garantire l'esistenza e il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi e di controlli interni adeguati alle dimensioni e alla complessità a livello della Fondazione, delle casse pensioni affiliate e dei fornitori di servizi per importanti attività esternalizzate. A tal fine, aggiorna almeno una volta all'anno la sua analisi dei rischi e valuta l'adeguatezza del controllo interno per il monitoraggio dell'investimento patrimoniale e delle strategie d'investimento delle casse pensioni affiliate, della direzione, dell'amministrazione tecnica e del rispetto dei principi della previdenza professionale secondo l'art. 1 segg. OPP 2;
- Nomina del Direttore;
- Nomina dell'esperto in casse pensioni per un anno;

- Nomina dell'ufficio di revisione per un anno;
- Affidamento a terzi dell'esecuzione amministrativa della previdenza del personale;
- Emissione di tutti i regolamenti;
- Determinazione del finanziamento, degli obiettivi di rendimento e dei piani pensionistici; il Consiglio di Fondazione si assicura che piani pensionistici siano esaminati dal perito in materia di previdenza professionale;
- Emissione del regolamento delle indennità e retribuzioni;
- Decisione in merito alla concessione e alla garanzia di prestiti ipotecari;
- Nomina del riassicuratore;
- Allestisce e approva il conto annuale;
- Approvazione del rapporto di gestione;
- Determinazione delle singole riserve per fluttuazioni di valore e riserve attuariali;
- Definizione della strategia commerciale;
- Adozione di misure di risanamento e delle misure in caso di copertura insufficiente;
- Decisione sull'investimento della liquidità;
- Determinazione dei tassi d'interesse sulla liquidità, tasso d'interesse tecnico, aliquota di conversione e compensazione del rincaro;
- Decisione in merito alle richieste di modifica dell'Atto di Fondazione all'autorità di vigilanza e in merito allo scioglimento della Fondazione;
- Il Consiglio di Fondazione può respingere richieste anche senza motivazione.
- Il Consiglio di Fondazione può, se necessario, nominare commissioni per chiarire questioni specifiche.

10 Principi d'integrità e di lealtà

- a) Il Consiglio di Fondazione ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi di integrità e lealtà (art. 48f-48l OPP 2). Prende le misure di carattere organizzativo idonee ad attuare e vigilare su questi principi (art. 49a OPP 2) e sanziona le persone e le istituzioni che violano tali principi;
- b) In particolare si assicura che
 - nella nomina o assunzione di un membro del Consiglio di Fondazione, del direttore e del gestore patrimoniale venga affrontata la questione di possibili conflitti d'interesse;
 - venga periodicamente messa all'ordine del giorno la questione della comunicazione di conflitti d'interesse;
 - i terzi vengano informati sulla comunicazione regolare dei propri potenziali conflitti d'interesse;
- c) I conflitti di interesse nei singoli casi devono essere resi noti al Consiglio di Fondazione senza che venga richiesto.

11 Sedute e deliberazione

- a) Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal Presidente al bisogno, oppure quando un terzo dei membri ne fa richiesta. Ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni possono essere adottate anche tramite circolare. Le deliberazioni per mezzo di circolare devono essere registrate nel verbale della successiva seduta del Consiglio di Fondazione;

- b) Le sedute del Consiglio di Fondazione vengono convocate dal Presidente con almeno 10 giorni d'anticipo mediante comunicazione scritta ai membri, specificando contestualmente l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare all'osservanza del suddetto termine di preavviso;
- c) Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie decisioni. Tale verbale viene firmato dal presidente della seduta e dal segretario e viene approvato nel corso della seduta successiva.

Art. 3 Elezione dei membri del Consiglio di Fondazione

- 1 Tutte le Commissioni di previdenza vengono informate dall'Amministrazione circa la data e il decorso delle operazioni di voto. Nel caso delle casse di previdenza di associazioni professionali, l'Amministrazione informa il Comitato, che a sua volta si occupa di inoltrare le informazioni sui tempi e sulle procedure dell'elezione.
- 2 Il Consiglio di Fondazione in carica può proporre candidati per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei collaboratori da eleggere nel Consiglio di Fondazione e più precisamente i rappresentanti dei lavoratori possono proporre candidati rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro possono proporre candidati rappresentanti dei datori di lavoro. Le proposte di candidatura vengono sottoposte per iscritto alle Commissioni di previdenza.
- 3 Ogni azienda ha facoltà di proporre candidati in rappresentanza del datore di lavoro; a loro volta, i rappresentanti dei collaboratori delle Commissioni di previdenza hanno diritto a proporre i loro candidati. Per le casse di previdenza di associazioni professionali valgono, in riferimento a questo capoverso, le norme di cui all'allegato sulla Previdenza professionale per le associazioni (Allegato I).
- 4 Va richiamata l'attenzione dei candidati sulla grande responsabilità finanziaria e personale che essi si assumono. Per potersi candidare è imprescindibile possedere solide conoscenze in materia di previdenza professionale. Il Consiglio di Fondazione in carica può respingere candidature, se prive dei requisiti previsti.
- 5 Le persone disponibili a farsi eleggere nel Consiglio di Fondazione devono presentare la propria candidatura all'Amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui viene indetta l'elezione.
- 6 Vengono redatti due elenchi contenenti, rispettivamente, i nomi dei candidati alla carica di rappresentante dei datori di lavoro e di rappresentante dei collaboratori. I datori di lavoro e i collaboratori in seno alle Commissioni di previdenza scelgono un candidato dall'elenco di loro competenza. Ogni voto di una Commissione di previdenza viene ponderato con il numero di assicurati attivi della relativa cassa pensioni affiliata, al 1° gennaio dell'anno in cui si svolge l'elezione.

7 I rappresentanti dei datori di lavoro e dei collaboratori delle Commissioni di previdenza aventi diritto di voto votano per corrispondenza. Entro 30 giorni dall'invio, gli elenchi di voto compilati devono essere rispediti all'Amministrazione.

8 I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi vengono eletti, rispettivamente, quali rappresentanti dei datori di lavoro o dei collaboratori. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti espressi.

9 Un'azienda affiliata può eleggere un solo rappresentante nel Consiglio di Fondazione. Qualora ne venga eletto più d'uno, ad assumere l'incarico sarà la persona che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si deciderà per sorteggio.

10 Entro 30 giorni dalla data del passaggio di consegne, le Commissioni di previdenza vengono informate circa la nuova composizione del Consiglio di Fondazione.

11 Elezioni suppletive nel corso del mandato

In caso di ritiro di un membro del Consiglio di Fondazione, il rappresentante dei datori di lavoro o dei collaboratori classificatosi secondo all'ultima votazione gli subentrerà quale membro supplente e ricoprirà la sua carica per la durata rimanente. Qualora non siano disponibili rappresentanti subentranti, verranno indette elezioni suppletive secondo la procedura ordinaria. Laddove in sostituzione del membro del Consiglio di Fondazione uscente venga avanzata una sola proposta o una sola candidatura, la persona designata risulterà eletta come per elezione tacita una volta trascorso il termine per le proposte, fatto salvo il diritto di rifiuto del Consiglio di Fondazione di cui al cpv. 4. In presenza di più proposte o candidature, l'elezione si terrà secondo la procedura ordinaria.

Art. 4 Commissione di previdenza

1 Costituzione e composizione

a) Al momento della sua affiliazione alla Fondazione, ogni azienda istituisce una Commissione di previdenza, con il compito di gestire la previdenza, dare attuazione ai regolamenti e informare gli assicurati. Per il gruppo di lavoratori indipendenti affiliati di associazioni professionali (come per le casse pensioni affiliate autonome) viene costituita una Commissione di previdenza. Per esse valgono, in riferimento al presente articolo, le norme di cui all'allegato Previdenza per le associazioni (Allegato I);

b) La Commissione di previdenza si autocostruisce, mentre la carica di presidente viene ricoperta alternativamente da un rappresentante dei datori di lavoro e dei collaboratori. Essa comunica la propria composizione al Consiglio di Fondazione, presentandogli il verbale di nomina, e lo informa spontaneamente di ogni modifica;

c) La Commissione di previdenza è composta da almeno due membri; i collaboratori, qualora contribuiscano alla costituzione del capitale di previdenza, eleggono propri rappresentanti in base al rapporto tra i loro contributi e quelli del datore di lavoro (cfr. art. 89a cpv. 3 CC). I rappresentanti del datore di lavoro vengono nominati da quest'ultimo. I rappresentanti dei collaboratori vengono eletti tra gli assicurati, tenendo conto di eventuali categorie di lavoratori. Eleggibili e aventi diritto al voto sono gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2 Durata in carica

La durata in carica dei membri della Commissione di previdenza è di tre anni. Allo scadere del mandato essi sono rieleggibili. Qualora il rappresentante di un datore di lavoro o di un collaboratore esca dalla cassa pensioni affiliata in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro, egli decade automaticamente anche da membro della Commissione di previdenza. La nuova nomina deve essere verbalizzata e comunicata alla Fondazione.

3 Competenze

La Commissione di previdenza esercita, in particolare, le seguenti competenze:

- Rappresentanza degli interessi della Commissione di previdenza nei confronti della Fondazione;
- Selezione dei piani di previdenza e della loro attuazione;
- Controllo delle notifiche (variazione del salario, uscita, invalidità, variazione dello stato civile, decesso ecc.);
- Controllo del pagamento dei contributi sulla base dei rapporti del datore di lavoro o dei collaboratori da lui incaricati;
- Prestazione di consulenze a favore degli assicurati;
- Informazione degli assicurati e organizzazione di eventi per essi idonei;
- Preparazione e presentazione di richieste al Consiglio di Fondazione (ad es. di modifiche a un regolamento ecc.);
- Pareri in merito a quesiti e richieste avanzati dalla Fondazione o da assicurati;
- Approvazione della modifica del contratto di affiliazione o della sua risoluzione da parte dell'azienda;
- Partecipazione all'esame e alla determinazione dei requisiti per una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di riorganizzazione dell'azienda, in conformità alle norme sulla liquidazione parziale;
- Decisione in merito all'utilizzo dei fondi liberi della cassa pensioni affiliata, conformemente allo scopo della Fondazione e nel rispetto del principio della parità di trattamento.

4 Sedute e deliberazione

a) La Commissione di previdenza si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all'anno. La seduta è convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei membri. A condizione che non vi siano disposizioni contrarie in materia di protezione dei dati, essa può affidare la gestione degli affari correnti (gestione amministrativa, senza poteri decisionali) a uno o più incaricati dei datori di lavoro, i quali possono essere chiamati a partecipare alle sedute per esprimere un voto consultivo;

- b) La Commissione di previdenza ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio;
- c) Tutte le decisioni della Commissione di previdenza devono essere registrate in un verbale che possa essere visionato dal Consiglio di Fondazione. Tale verbale deve essere firmato dal Presidente e dalla persona svolgente funzioni di segretario. Le decisioni devono essere comunicate alla Fondazione e agli assicurati dell'azienda.

Art. 5 Amministrazione

- 1 La gestione è demandata a una società specializzata che soddisfa i requisiti legali di integrità e lealtà e può attuare con competenza il mandato specificato dalla Fondazione.
- 2 **Competenze**
 - a) La gestione esercita, in particolare, le seguenti competenze:
 - definizione della struttura e organizzazione della distribuzione;
 - assistenza ai datori di lavoro, agli assicurati, agli intermediari finanziari, ai gestori patrimoniali, ai consulenti e agli intermediari;
 - amministrazione tecnica delle persone assicurate, compresa la riscossione, l'elaborazione delle entrate e delle uscite nonché delle modifiche salariali e del carico di lavoro, il chiarimento e l'elaborazione dei casi di prestazioni e pensioni;
 - contabilità finanziaria e per i titoli;
 - preparazione del conto annuale;
 - verifica e salvaguardia della liquidità operativa;
 - gestione/implementazione della gestione del rischio e di controlli interni in base alle specifiche del Consiglio di Fondazione, specialmente a fini del monitoraggio dell'investimento patrimoniale e della strategia d'investimento della cassa pensioni affiliata;
 - funzione di referente per tutti gli organi, i datori di lavoro, gli assicurati o i partner (banca, gestori patrimoniali ecc.);
 - b) I compiti da affidare all'Amministrazione sono disciplinati da uno specifico contratto.

Art. 6 Ufficio di revisione

- 1 Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio di revisione. Quest'ultimo ha il compito di verificare annualmente l'amministrazione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione.
- 2 Sulla base delle osservazioni e degli accertamenti effettuati, redige un rapporto scritto per la Fondazione.

Art. 7 Esperti in previdenza professionale

Il Consiglio di Fondazione nomina un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, che esegua periodicamente una perizia attuariale della situazione finanziaria della Fondazione (art. 52e cpv. 1 LPP).

Art. 8 Negozi giuridici con soggetti affiliati

- 1 Gli affiliati sono persone ai sensi dell'art. 48i cpv. 2 OPP 2. I negozi giuridici con soggetti affiliati sono consentiti se funzionali agli interessi finanziari di tutti i destinatari.
- 2 Tutte le attività relative alla gestione patrimoniale e degli immobili nonché alla gestione sono considerate transazioni legali significative.
- 3 In caso di negozi giuridici significativi con soggetti affiliati, il Consiglio di Fondazione esige almeno due offerte da parte di concorrenti, che procederà a valutare in modo obiettivo e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato, in modo da consentire all'ufficio di revisione di condurre un'adeguata verifica durante i controlli del conto annuale. La decisione deve essere nell'interesse dei destinatari.
- 4 Le norme e le responsabilità per i negozi giuridici con soggetti affiliati nell'ambito della gestione patrimoniale sono definite nel regolamento d'investimento.

Art. 9 Comunicazione e dichiarazione scritta dei vantaggi patrimoniali

- 1 Le persone e le istituzioni a cui è affidata la direzione, l'amministrazione o la gestione patrimoniale devono stabilire in un accordo scritto la natura e l'ammontare del loro compenso in modo chiaramente determinabile. Devono rimettere alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2. Sono esclusi gli omaggi trascurabili e occasionali di valore individualmente non superiore CHF 200 e CHF 1 000 per partner, per un massimo di CHF 2 500 all'anno.
- 2 Ogni anno l'Amministrazione richiede a tutte le persone e le istituzioni che si occupano dell'investimento patrimoniali e dell'amministrazione una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali (art. 48k OPP 2) e ne fa rapporto al Consiglio di Fondazione.
- 3 In caso di violazione del principio di comunicazione, la Fondazione ha facoltà di applicare sanzioni, che in determinati casi possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o dell'incarico con presentazione di una denuncia penale.

Art. 10 Altre norme

1 Segreto professionale

Tutti i soggetti che prendono parte alla previdenza professionale sono tenuti a osservare la massima riservatezza su tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare in merito alla situazione personale e finanziaria degli assicurati e dei loro familiari, nonché a quella dei datori di lavoro. L'obbligo del segreto permane anche una volta terminato l'incarico.

2 Obblighi d'informazione

Nel rapporto annuale deve essere riportato, oltre ai dati prescritti per legge, anche l'elenco di tutti gli investimenti della Fondazione.

3 Responsabilità

I membri degli organi e tutte le altre persone o aziende con compiti di gestione, amministrazione e verifica sono responsabili dei danni eventualmente arrecati, intenzionalmente o per negligenza, alla Fondazione o alla cassa pensioni affiliata (art. 52 LPP).

4 Astensione obbligatoria

I membri degli organi devono ricusarsi qualora la questione in oggetto riguardi, personalmente o commercialmente, la loro persona, il loro coniuge o partner, i loro figli o i loro genitori. Qualora un membro debba ricusarsi, non potrà più partecipare all'attività consultiva né a quella decisoria. La questione o l'istanza in oggetto verranno trattate senza più interpellarlo.

5 Indennità

I membri degli organi e tutte le altre persone o aziende a cui viene affidata la previdenza professionale percepiscono un'indennità per l'attività svolta nei confronti della Fondazione.

Art. 11 Lacune del Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 12 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'assicurato su www.liberty.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 13 Allegati

Tutti gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 14 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 15 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Schwyz.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce il precedente Regolamento del 1 dicembre 2023.

Schwyz, 19 settembre 2025

Consiglio di Fondazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento

Allegato I

al Regolamento d'organizzazione di Liberty 1e Flex Fondazione d'investimento

Previdenza per le associazioni

Per la previdenza per le associazioni si applicano inoltre, in emendamento al Regolamento d'organizzazione, le seguenti norme:

Art. 3 Elezione dei membri del Consiglio di Fondazione

- 3 Ogni associazione professionale ha diritto a proporre candidati alla carica di rappresentante del datore di lavoro, i quali devono obbligatoriamente essere membri dell'associazione e avere un contratto di adesione con la Fondazione.

Art. 4 Commissione di previdenza

1 Costituzione e composizione

Per il gruppo di lavoratori indipendenti affiliati di associazioni professionali (come per le casse pensioni affiliate autonome) viene costituita una Commissione di previdenza per ogni previdenza per le associazioni. La Commissione di previdenza di una previdenza per le associazioni è determinata dai rispettivi lavoratori indipendenti affiliati o assicurati.

2 Durata in carica

Non applicabile alla previdenza per le associazioni.

3 Competenze

La Commissione di previdenza di una previdenza per le associazioni esercita, in particolare, le seguenti competenze:

- Rappresentanza degli interessi dell'associazione professionale e dei suoi membri nei confronti della Fondazione;
- Crea e gestisce le soluzioni di previdenza:
 - Decisione in merito ai Piani di previdenza e alla loro attuazione e richiesta alla Fondazione di modifiche dei Piani o di predisposizione di nuovi Piani;
 - Verifica periodica delle basi contrattuali e normative;
- Informazione degli assicurati e organizzazione di eventi per essi idonei;
- Preparazione e presentazione di richieste al Consiglio di Fondazione (ad es. di modifiche a un regolamento ecc.);
- Pareri in merito a quesiti e richieste avanzati dalla Fondazione o da assicurati.

I compiti della Commissione di previdenza possono essere delegati al comitato dell'associazione professionale. Il comitato è responsabile in particolare dell'amministrazione della previdenza per le associazioni/soluzione di previdenza, della corretta esecuzione dei principi contrattuali e dell'informazione agli assicurati. Il comitato può anche delegare i compiti amministrativi a terzi.

4 Sedute e deliberazione

Tutte le decisioni della Commissione di previdenza devono essere registrate in un verbale che possa essere visionato dal Consiglio di Fondazione. Tale verbale deve essere firmato dal Presidente e dalla persona svolgente funzioni di segretario. Le decisioni devono essere comunicate alla Fondazione e agli assicurati della previdenza per le associazioni.